

A partire dal prossimo 1° gennaio 2022, come ormai ampiamente pubblicizzato, la soglia non raggiungibile dei pagamenti in contanti si abbasserà dai 2mila ai 1.000 euro. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di detta soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle regole. Pertanto cambia ancora una volta la soglia sui trasferimenti in contanti che dal 1° gennaio diverrà pari a 999 euro e 99 centesimi.

Le limitazioni all'uso del contante sono applicabili indipendentemente dalla causale del passaggio di denaro e dal fatto che il trasferimento avvenga fra soggetti persone fisiche o giuridiche. In pratica, i limiti e i corrispondenti divieti di trasferimento di contanti oltre soglia sono applicabili a qualsiasi fattispecie di operazione, sia essa di acquisto merce in negozi, come di saldo di prestazioni professionali e riguardano anche i rapporti fra soci e società anche se queste ultime sono dotate solo di soggettività e non di personalità giuridica (in altri termini anche per gli scambi di denaro all'interno delle società di persone o associazioni non riconosciute e relativi soci o associati).

Le sanzioni di natura amministrativa previste per il superamento della soglia sono quantificate in virtù dell'ammontare dell'infrazione e fissate in un range tra 2mila e 50mila euro sino al 31 dicembre 2021 e da mille fino a 50mila euro dopo il 1° gennaio 2022.

Nessun limite allo sportello

I prelevamenti in banca ultrasoglia restano legittimi. La soglia infatti non ha alcun effetto sui prelevamenti presso istituti di credito o postali in contanti poiché in tali circostanze non sussiste alcun limite. Resta inoltre ammissibile fra soggetti privati pagare una determinata somma superiore al limite di legge, parte in contanti e parte in strumenti tracciabili (es. assegni, carte di credito, bonifici) purché il trasferimento in contanti sia sempre inferiore alla nuova soglia.



I nuovi limiti in vigore da inizio anno non impediscono la movimentazione in banca, a patto che non si superino le soglie di segnalazione antiriciclaggio, che cambiano da cliente a cliente. Ecco come | di Antonio Ferrario

Cosa si potrà ancora fare con i contanti

Altresì legittimo risulta che un determinato pagamento (anche con fattura) avvenga attraverso più rate al di sotto della soglia, purché la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia connaturato all'operazione o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti.

In banca segnalazioni a seconda del profilo del cliente

Ma come si concilia la possibilità di prelievi oltre soglia con i nuovi limiti ai pagamenti in contanti? «Presso la propria banca», spiega Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista dello studio Lenzi e Associati di Milano, «non vi sono limiti al prelievo di denaro con-

I prelevamenti in banca ultrasoglia restano legittimi. La soglia infatti non ha alcun effetto sui prelevamenti presso istituti di credito o postali in contanti

banca anche in base alla sua normale operatività; soprattutto se titolare di posizioni patrimoniali di rilevante entità».

Da notare poi anche i possibili effetti perversi della misura. Perché anche se la soglia concerne unicamente il passaggio di denaro contante tra soggetti diversi e non con strumenti tracciabili (assegni, bonifici ecc.), è facile intuire come, anche qualora vi possano essere trasferimenti di denaro oltre

definire dei criteri oggettivi, escludendo pertanto la segnalazione sospetta in determinati casi.

I destinatari delle istruzioni, banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste, dovranno inviare, con cadenza mensile, una comunicazione all'Uif contenente ogni movimentazione di denaro contante d'importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a tale soglia. Inoltre, i destinatari che non eseguono nel corso del mese alcuna operazione rilevante inviano comunque all'Uif una comunicazione negativa, mentre i destinatari che non eseguono operazioni in contanti inviano all'Uif un'apposita attestazione in tal senso. Questa tipologia di comunicazione è "aggiuntiva" rispetto alle segnalazioni automatiche che sono effettuate dagli intermediari ogni anno all'Uif in seno all'Anagrafe dei rapporti bancari: saldo inizio e fine rapporto e ogni movimentazione intervenuta nell'anno.

Per espressa disposizione (art. 35 del

tante, ferme restando le norme che regolano le segnalazioni statistiche degli intermediari e poste a presidio della normativa antiriciclaggio. Questi due elementi sono da considerare come assolutamente differenti. Un conto è una comunicazione obbligatoria ex lege, un'altra è la segnalazione antiriciclaggio. La segnalazione antiriciclaggio, che prescinde da qualsiasi soglia, è elemento discrezionale da parte dell'Intermediario, quando ha "fondate ragioni" di ritenere che l'operazione posta in essere sia "anomala" in relazione all'abituale operatività del cliente e al profilo (professionale e di rischio) dello stesso (quindi in casi ben precisi e delimitati). Le comunicazioni automatiche, invece, rientrano nella normale operatività bancaria. Infatti qualsiasi operazione effettuata nell'anno, di qualunque importo e natura (prelievo e versamento), nonché i saldi di inizio e fine periodo (solare) è oggetto di registrazione da parte della banca e con cadenza periodica vengono trasmesse all'Anagrafe dei conti bancari e finanziari. Diversa, pertanto, sarà l'operatività con un cliente non censito e/o non conosciuto, rispetto a un altro già censito e conosciuto dalla

Le modifiche del limite e delle sanzioni			
Violazione	Limite	Sanzione	Oblazione
Trasferimento contanti oltre soglia	Passa da: 1.999,99 (fino al 31/12/2021) a 999,99 (dall'1/1/2022)	Passa da 2.000 a 1.000 euro	Passa da 4.000 a 2.000 euro

soglia tra soggetti diversi, in cui uno abbia prelevato regolarmente la cifra in banca e la consegna materialmente poi all'altro, sarà difficile attestare tale transazione vista la totale coincidenza di interessi tra i due soggetti.

Quando scattano (e quando no) le comunicazioni antiriciclaggio

Spiega ancora Lenzi: «Il 28 marzo 2019 l'Uif ha pubblicato sul sito istituzionale le istruzioni relative alle movimentazioni di denaro contante (prelievi/versamenti) per importi pari o superiori a 10mila euro. Le istruzioni connesse al provvedimento mirano a

D.lgs. 231/2007) non sono oggetto di comunicazione (come sospette) quelle operazioni che: non presentino collegamenti con altre operazioni di diverso tipo che facciano desumere una complessiva operatività sospetta; oppure quando i movimenti di contante, spesso messi sotto osservazione a prescindere, non vengono effettuati da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Le segnalazioni non possono prescindere da una preventiva valutazione complessiva del cliente (sue caratteristiche e tipologia del rapporto avviato) e dall'anomalia delle ope- ►►

Le soglie sui contanti nei vari stati UE

Le soglie sui contanti nei vari stati UE	
Grecia	500 euro
Francia	1.000 euro
Portogallo	1.000 euro
Romania	2.100 euro (soglia giornaliera)
Spagna	2.500 euro
Belgio	3.000 euro
Slovacchia	5.000 euro
Bulgaria	5.100 euro
Repubblica Ceca	14.000 euro
Polonia	15.000 euro
Croazia	15.000 euro
Germania, Irlanda, Islanda, Svezia, Lituania, Lettonia, Olanda, Austria, Slovenia, Cipro	Nessun limite

► razioni attuate. In altre parole, solo determinate tipologie di clientela e la frequente anomalia delle operazioni attuate (rispetto all'operatività abituale) potranno costituire elementi da considerare per dare seguito o meno a verifiche particolari, in ogni caso mai automaticamente. Ma sarà differente l'operatività con un cliente non censito e/o non conosciuto, soprattutto se titolare di posizioni patrimoniali di rilevante entità».

E la Bce esprime dubbi

L'inasprimento dei limiti ai contanti avviene con l'intento di rendere sempre più tracciati e maggiormente intellegibili i trasferimenti di denaro con il chiaro intento di diminuire le c.d. «transazioni in nero».

«A distanza di anni, questi provvedimenti non hanno sortito mai l'effetto sperato, addirittura, quando nel 2012 si fissò la soglia a mille euro il recupero dall'evasione fu addirittura inferiore, ma hanno portato, viceversa, a conseguenze negative sui consumi», dice ancora Lenzi. «Peraltro, se è vero che altri Paesi Ue ed extra Ue hanno introdotto limitazioni è, altresì, dato di fatto che l'evasione fiscale è stata inferiore proprio in molti di quei Paesi dove queste limitazioni non sono state introdotte. Un effetto in chiave evasione fiscale, dunque, molto opinabile e anacronistico e, in molti casi, ispirato a dogmi ideologici o dettami pseudo-etici.

L'evasione fiscale (secondo studi della CGIA di Mestre) corrisponde a circa il 20% delle entrate fiscali (100 miliardi su 500, depurando circa 70 miliardi stimati su attività criminali). Di questo montante, 38 miliardi sarebbero attribuibili alle grandi aziende; 34 all'economia sommersa (doppio lavoro dei dipendenti pubblici e lavoro extra comunitari); 22 alle società di capitali; 9 ai lavoratori autonomi e piccole imprese. Il recupero da parte della amministrazione finanziaria è pari a circa 8/10 miliardi (secondo alcune fonti governative con riferimento al 2017) con un costo di circa 3,5 miliardi. Ergo, con un recupero netto di circa 4,5/6,5 miliardi. Quindi la strada, oltre a ripensare e riformare l'intero sistema fiscale (che necessita, ovviamente, di

Una sentenza della Corte di Giustizia Ue ha definito il contante, non abrogabile, l'unica forma di moneta accessibile a certi soggetti definiti vulnerabili

tempi più lunghi), è quella di aumentare soprattutto la tipologia e la qualità dei controlli. Onde evitare di andare a colpire i soliti noti, quelli che le tasse le pagano già, oltre le classi meno agiate e gli anziani che con l'evasione non hanno nulla a che fare. Il tutto considerando che la vera evasione o, a seconda dei casi, l'elusione, qui i recuperi si che farebbero gettito, è collocata in ben altri contesti: frodi carosello, società cartiere, multinazionali legate al mondo del web, criptovalute ecc. Tra le numerose considerazioni fatte in materia, assume una particolare rilevanza, se non altro per l'autorevolezza del soggetto che le ha espresse, la posizione delle Bce. In sostanza, la Banca Centrale ha puntualizzato come sia tutta da dimostrare la connessione tra le limitazioni alla soglia del contante e i risultati raggiungibili nella lotta all'evasione fiscale. Evidenziando una sorta di mancanza di proporzionalità tra abbassamento dell'uso del contante e obiettivi da raggiungere, con alcune specificazioni tra le quali: i limiti (ben più alti) stabiliti per i compiti di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio; il costo sociale soprattutto per una certa fascia della popolazione che utilizza esclusivamente questa forma non volendo aderire a mezzi elettronici di pagamento, peraltro, forieri di commissioni per il sistema bancario, e a transazioni digitali in genere molte volte di supporto alla criminalità organizzata; la normativa comunitaria in tema di libertà di circolazione di beni, quali il denaro, e servizi, elementi che fanno dubitare della costituzionalità di tali provvedimenti limitativi; il fatto stesso della stampa di banconote da parte della Banca Centrale. Da segnalare infine la recente sentenza della Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-422/19 e C-423/19 in materia di pagamento in contanti di utenze) nella quale il contante, non abrogabile, viene definito l'unica forma di moneta accessibile (per esercitare i propri diritti fondamentali e non essere esclusi da un punto di vista sociale) a certi soggetti definiti vulnerabili. Come tali non in condizione di accedere a monete diverse da quelle del contante (digitali)».

(©riproduzione riservata)